

(N. 1740)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FALLUCCHI, BUTINI, GIUST, CAVALIERE, CODAZZI, DI STEFANO, ORIANA, FERRARA Nicola e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1986

Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° giugno 1961, n. 512, sono state dettate norme organiche concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Si è trattato di un provvedimento di ampio respiro, che ha inteso dare una compiuta disciplina al trattamento da praticare al personale che deve assicurare il servizio di assistenza spirituale nell'ambito delle Forze armate dello Stato. A distanza di quasi cinque lustri dall'approvazione della legge n. 512 del 1961 si rende, però, necessario, sulla scorta dell'esperienza maturata e dei fatti nuovi intervenuti, dare avvio ad alcune modifiche, sia di natura formale, sia di natura sostanziale, che lascino, però, inalterato il quadro generale disegnato dalla citata legge n. 512.

Occorre, infatti, per ciò che concerne gli aspetti formali, procedere alla modifica dell'articolo 4 della legge n. 512 del 1961, per

rendere aderenti alla normativa vigente le procedure riguardanti la nomina sia dell'ordinario militare, sia del vicario generale e degli ispettori.

Sul piano sostanziale, l'esperienza maturata, l'accrescersi e l'evolversi delle attività cui i cappellani militari devono attendere, avuto riguardo anche al numero delle persone che gli stessi devono assistere (600.000 unità del personale strettamente militare e un numero imprecisato, ma consistente, di familiari che, ordinariamente o in circostanze religiose più significative, sono oggetto dell'impegno del servizio di assistenza spirituale), impongono una modifica alle consistenze organiche dei cappellani in servizio permanente.

L'attuale dotazione organica di complessive 199 unità si è rivelata, infatti, del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa e della Guardia di finanza.

Solo il ricorso, consentito dall'articolo 61 della legge n. 512 più volte citata, al richiamo in temporaneo servizio di cappellani militari di complemento o della riserva ha permesso di assicurare la vasta gamma di attività di carattere assistenziale e promozionale, recentemente ampliatasi a motivo, soprattutto, delle esistenti problematiche giovanili.

L'ambito strettamente culturale è, infatti, da considerarsi decisamente superato. Basti pensare alle recenti iniziative degli Stati Maggiori in merito alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e alla istituzione di strutture di supporto psicologico per i problemi di disadattamento ambientale per comprendere come l'azione del cappellano, in tale ambito, trovi un coinvolgimento pieno, ampio e diretto.

Di conseguenza si è reso indispensabile il ricorso all'opera di cappellani delle categorie in congedo, che però ha originato una sorta di « precariato » che peraltro non ha trovato alcuna adeguata disciplina legislativa, contrariamente a quanto è avvenuto per altre categorie di personale militare.

Si avverte pertanto l'esigenza improrogabile di un adeguamento dell'organico al fine di dare al servizio stabilità e continuità, oggi indispensabili per un efficace assolvimento dei compiti istituzionali.

L'ordinamento gerarchico del servizio dovrebbe prevedere il grado di cappellano militare capo servizio, assimilato di rango al grado di tenente colonnello.

Sul piano ordinativo e funzionale il cappellano militare capo servizio si colloca alla dipendenza diretta del comandante della grande unità per il coordinamento, nell'ambito della medesima, delle unità periferiche. Il grado di tenente colonnello appare necessario per conferire ad un capo servizio un'adeguata posizione gerarchica, data la sua posizione intermedia fra l'alto comando della grande unità e i comandanti dei reparti dipendenti.

I cappellani militari capi servizio andrebbero previsti in numero assai contenuto (21 unità in tutto), dovendo ciascuno di essi esercitare la propria attività presso i sotto-

specificati enti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza:

Esercito:

- n. 1 a disposizione dell'Ordinariato militare per l'Italia;
- n. 1 presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- n. 1 presso la Regione militare Nord-Ovest;
- n. 1 presso la Regione militare Nord-Est;
- n. 1 presso la Regione militare tosc-emiliana;
- n. 1 presso la Regione militare centrale;
- n. 1 presso la Regione militare meridionale;
- n. 1 presso la Regione militare della Sicilia;
- n. 1 presso la Regione militare della Sardegna;
- n. 1 presso il Comando III Corpo d'armata;
- n. 1 presso il Comando IV Corpo d'armata alpino;
- n. 1 presso il Comando V Corpo d'armata;

Marina:

- n. 1 presso la Squadra navale;
- n. 1 presso il Dipartimento marittimo Alto Tirreno;
- n. 1 presso il Dipartimento marittimo Basso Tirreno;
- n. 1 presso il Dipartimento marittimo Adriatico;
- n. 1 presso il Dipartimento marittimo Ionio e Canale d'Otranto;

Aeronautica:

- n. 1 presso la I Regione aerea;
- n. 1 presso la II Regione aerea;
- n. 1 presso la III Regione aerea;

Guardia di finanza:

- n. 1 presso il Comando generale della Guardia di finanza.

L'elevazione del rango nell'ordinamento gerarchico dei cappellani militari comporta l'esigenza dell'assimilazione di rango al grado di colonnello dei tre ispettori previsti, in atto, dalla legge n. 512 per assicurare l'alta direzione del servizio.

I tre ispettori esercitano, infatti, compiti di supervisor sull'operato dell'intero Corpo dei cappellani e debbono spesso rappresentare l'ordinario militare presso i reparti.

Essi sono, inoltre, per legge, membri della commissione di avanzamento dei cappellani e, in quanto tali, devono essere ovviamente di grado superiore ai cappellani sottoposti a valutazione.

Queste le modifiche che si propongono per conferire maggiore funzionalità ed efficienza al servizio, che ha caratteristiche particolari nell'ambito delle Forze armate.

All'onere di entità, invero, assai contenuta, conseguente alle modifiche organiche previste, potrà farsi fronte prevedendo la contestuale riduzione del numero dei cappellani di complemento e della riserva da richiamare, annualmente, in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 512 del 1961.

L'entità di tali richiami si è da tempo stabilizzata in circa 130 unità, indispensabili per assolvere le attribuzioni proprie del servizio. Tale è stata anche l'entità dei richiami per l'anno 1985. A tale anno si fa perciò rinvio nel disegno di legge per stabilire, in modo puntuale, il parametro di riferimento per operare la prevista diminuzione di 26 unità.

Così operando si consegue anche lo scopo di contenere, in certa misura, il fenomeno del « precariato » nel particolare settore dell'assistenza spirituale alle Forze armate.

Alle finalità dianzi esposte provvede l'unico disegno di legge, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 4 della legge n. 512 del 1961 per ciò che concerne la procedura di nomina dell'ordinario militare, del vicario generale e degli ispettori.

Con l'articolo 2 si prevede l'assimilazione di rango al grado di colonnello per i tre ispettori. Lo stesso articolo contempla, altresì, l'istituzione del grado di cappellano militare capo servizio e la sua assimilazione di rango al grado di tenente colonnello. In conseguenza di questa innovazione vengono dettate norme per disciplinare l'avanzamento a tale nuova qualifica: saranno scrutinati per l'avanzamento i primi cappellani militari capi, aventi almeno tre anni di servizio nel grado, che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di ottimo.

Con lo stesso articolo si fissa la nuova tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente, in sostituzione di quella prevista dalla legge 22 novembre 1973, n. 873.

All'articolo 3 si prevede che nella prima applicazione della legge alla copertura dei posti di cappellano militare capo e di cappellano militare addetto si fa fronte passando in servizio permanente i cappellani militari capi e i cappellani militari addetti di complemento, che ne facciano domanda, in possesso di determinati requisiti.

L'ammontare della spesa comporta un onere di 630 milioni in ragione d'anno a partire dal 1987, in quanto le promozioni avverranno non prima del 31 dicembre 1986. Nell'articolo 4 vengono indicate le modalità di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 4 della legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — 1. La nomina dell'ordinario militare è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica.

2. La nomina del vicario generale e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'ordinario militare ».

Art. 2.

1. Nell'ordinamento gerarchico dei cappellani militari, il grado di ispettore è assimilato di rango al grado di colonnello.

2. Nel suddetto ordinamento gerarchico è istituito il grado di cappellano capo servizio, assimilato di rango al grado di tenente colonnello.

3. Al grado di cappellano militare capo servizio si avanza per merito comparativo; sono scrutinati i primi cappellani militari capi con almeno tre anni di effettivo servizio nel grado, che abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio la qualifica di ottimo.

4. La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente di cui alla legge 22 novembre 1973, n. 873, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti che si renderanno disponibili nell'organico dei cappel-

lani militari capi e dei cappellani militari addetti si provvede transitando in servizio permanente nel grado posseduto, rispettivamente, i cappellani militari capi e i cappellani militari addetti di complemento, che ne facciano domanda, che abbiano maturato almeno otto anni di servizio utile a pensione, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, siano in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, e ottengano giudizio favorevole al passaggio in servizio permanente da parte della commissione di avanzamento.

2. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni in ragione d'anno a partire dal 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI
MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTEA) *Cappellani militari capi servizio:*

n. 21, di cui 20 impiegati presso l'Amministrazione della difesa e 1 presso la Guardia di finanza.

B) *Primi cappellani militari capi:*

n. 40 di cui 38 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di finanza.

C) *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:*

n. 159, di cui 144 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 15 presso la Guardia di finanza.